



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’articolo 2, comma 1, comma 4 e comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l’articolo 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l’articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);

CONSIDERATI gli Standard e le Linee guida per l’Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;

CONSIDERATI i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell’ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*”, e, in particolare, l’art. 15, ai sensi del quale “*1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.*”;

VISTO il decreto del Segretario Generale del 31 ottobre 2022, n. 1769, costitutivo del Gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione della proposta relativa alle modalità di accreditamento dei corsi



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di dottorato di ricerca del settore AFAM, poi prorogato con decreto del Segretario Generale del 14 febbraio 2023, n. 144;

VISTO il parere dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca, emesso dal Consiglio direttivo con delibera n. 287 del 7.12.2023, trasmesso con nota prot. n. 328 del 25.01.2024 e assunto in pari data al prot. DGSINFS n. 1620;

VISTO il parere emesso dal Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale, reso nell'adunanza del 15.01.2024 e trasmesso con nota prot. n. 454 del 16.01.2024, assunto in pari data al prot. DGSINFS n. 839;

Adotta il seguente

DECRETO:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il dottorato di ricerca dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (d'ora in avanti anche "dottorato di ricerca AFAM") fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei “Principi per una formazione dottorale innovativa” approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria, la pubblica amministrazione, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

4. Il presente decreto individua:

- a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;
- b) le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi;
- c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;
- d) le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e i doveri dei dottorandi;
- e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM;
- f) le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per “Ministro” e “Ministero”, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero dell’università e della ricerca;
- b) per “Istituzioni AFAM”, le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento.
- c) per “ANVUR”, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
- d) per “CNAM”, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’ art. 3 della l. n. 508/1999.
- e) per “Conferenze AFAM”, le Conferenze dei Presidenti, dei Direttori e degli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e degli ISIA.

Art. 3

Soggetti che possono richiedere l’accreditamento

1. Il Ministro dispone, su parere favorevole dell’ANVUR, l’accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Istituzioni AFAM che, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo in materia di assicurazione della qualità (ESG), sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato le Istituzioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del presente decreto che:

- a) abbiano completato almeno un ciclo di un corso di diploma accademico di primo livello e uno di secondo livello autorizzati e attivi nell’anno accademico di presentazione dell’istanza, presso uno dei dipartimenti che partecipano al corso di dottorato richiesto;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

b) nelle more dell'emanazione del Regolamento sulla programmazione e valutazione del sistema AFAM, di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, abbiano ricevuto una valutazione preliminare positiva da parte dell'ANVUR, svolta con modalità definite nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 2, finalizzata a verificare il possesso, con riferimento al quinquennio precedente la richiesta, di un'adeguata e dimostrabile attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del corso di dottorato di ricerca proposto e attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. aver preso parte a gruppi destinatari di ricerca destinatari di finanziamenti, almeno di livello nazionale, in ambiti scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato;
- ii. avere una visibilità internazionale dimostrata dalla stipula di accordi di collaborazione con Istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniere e/o dall'aver ricevuto riconoscimenti di livello internazionale in ambiti coerenti con le tematiche del dottorato;
- iii. aver preso parte a dottorati di ricerca attivati da università in forma associata, con una propria rappresentanza nel collegio dei docenti di dottorato. Per i corsi di dottorato erogati in forma associata ai sensi del successivo comma 3, il possesso dei requisiti di cui al presente comma sarà verificato dall'ANVUR con riferimento al solo capofila del partenariato e non per ciascuno dei singoli componenti;
- iv. per il primo ciclo di dottorato dall'entrata in vigore del presente decreto, aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori;

c) abbiano regolarmente compilato per il MUR e l'ANVUR l'ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) abbiano regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all'offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero.

3. Le Istituzioni AFAM possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- b) Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- c) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca, produzione artistica, sviluppo e innovazione nei settori di riferimento del corso di dottorato;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali, di produzione artistica, infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 4

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca AFAM

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio del dottorato, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

- 1) Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di otto componenti, di cui almeno sei docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso; i restanti possono essere ricercatori delle Istituzioni AFAM di cui all'art. 2, comma 6, secondo periodo, della l. 508/99, come modificato dall'art. 14 del d.l. 36/2022, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza. Per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ISIA la numerosità minima dei componenti del collegio di dottorato è ridotta a sei, di cui almeno quattro docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso; i restanti sono individuati nell'ambito delle categorie precedentemente elencate;
- 2) i componenti dei collegi afferenti a Istituzioni AFAM, ricercatori inclusi, devono essere in possesso di un elevato profilo artistico/scientifico, professionale, culturale e di ricerca, in conformità con gli indicatori e le Linee guida di cui all'art. 5, comma 2;
- 3) i componenti dei collegi afferenti a Istituzioni universitarie o Enti di ricerca italiani devono essere docenti o ricercatori di Università o Enti pubblici di ricerca nei settori di interesse del dottorato;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

4) i componenti dei collegi appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

5) il coordinatore del dottorato deve essere un docente di ruolo afferente all'Istituzione AFAM proponente, in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici, come specificato dalle Linee guida di cui all'art. 5 comma 2;

6) fermo restando quanto previsto al punto 1, possono far parte del collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione artistica/scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

7) Al collegio del dottorato partecipa altresì la rappresentanza di cui all'art. 11, comma 8, del presente decreto.

b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine si richiede:

1) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero di almeno due borse di studio;

2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, da più soggetti, ciascuno finanzia almeno una borsa di studio;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso: strutture di carattere assistenziale, compresi servizi agli studenti in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente e di garantire un adeguato svolgimento delle attività di ricerca e produzione; adeguati laboratori, strutture didattiche e amministrative, postazioni multimediali e dotazioni informatiche; un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche e tecnologiche. Tale requisito verrà dettagliato all'interno delle Linee guida di cui all'art. 5 comma 2;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

e) attività di ricerca artistica e artistico-scientifica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), realizzato secondo le Linee Guida di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, previa consultazione pubblica con i soggetti del sistema AFAM, incluso il CNAM e le Conferenze AFAM, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e tenuto conto degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato AFAM e le relative Linee guida di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 5

Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente decreto.

2. Entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti del presente decreto, il Ministero adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, le Linee guida per la valutazione delle istanze sulla base dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Con provvedimento della competente Direzione generale sono definite le modalità per la presentazione, esclusivamente per via telematica, delle istanze.

3. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento contiene altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

La domanda per l'accREDITAMENTO di nuovi corsi di dottorato può essere presentata solo a seguito della prima valutazione preliminare positiva resa dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b). Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 508/1999, ai fini della definizione e della programmazione delle attività di valutazione periodica delle istituzioni AFAM da parte dell'ANVUR, le Istituzioni che intendono richiedere l'accREDITAMENTO di nuovi corsi di dottorato, a decorrere dall'a. a. 2024/2025, ne daranno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di avvio dei corsi. Limitatamente al primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la valutazione preliminare verrà svolta in concomitanza con il processo di valutazione dei nuovi corsi di dottorato, fermo restando che l'autorizzazione dei nuovi corsi potrà essere disposta solo a seguito della valutazione preliminare positiva.

4. La competente Direzione generale, verificata la regolarità e la completezza delle istanze, trasmette all'ANVUR la domanda di accREDITAMENTO entro 20 giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 4 del presente decreto, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di 10 giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accREDITAMENTO, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 60, comma 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accREDITAMENTO può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. Con decreto del Ministro, adottato su parere favorevole dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accREDITAMENTO. Il decreto di accREDITAMENTO è trasmesso al soggetto richiedente l'accREDITAMENTO e al relativo organo di valutazione.

5. L'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 6, l'accREDITAMENTO è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio del dottorato in misura superiore al 25 per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 4 per ciascun componente del collegio.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

6. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione dell'Istituzione che eroga il corso di dottorato, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accREDITamento periodico della sede, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge 508/99, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo livello dei corsi di diploma AFAM.

7. L'accERTAMENTO del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati negli stessi termini di cui al comma 4, la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere favorevole dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 6

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato AFAM

1. I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato AFAM, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio del dottorato e il coordinatore.
4. Il collegio del dottorato di cui al comma 3 è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a non più di due collegi a livello nazionale.
5. La partecipazione dei docenti AFAM al collegio del dottorato AFAM attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio del dottorato è affidato a un professore di ruolo. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
7. A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore scelto fra i componenti del collegio del dottorato afferenti all'Istituzione presso la quale è iscritto.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Modalità di accesso ai corsi di dottorato AFAM e di conseguimento del titolo

1. Per l'ammissione al corso di dottorato AFAM è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in Istituzioni estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.

3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

4. I bandi di selezione possono prevedere:

- a. l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti dell'Istituzione;
- b. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Istituzioni estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato AFAM accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio del dottorato. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione del lavoro finale nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale dell'Istituzione, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione.
9. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
10. I periodi di proroga e sospensione, di cui ai commi 7, 8 e 9, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma 6, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato, è esaminato da almeno due valutatori individuati dal collegio dei docenti di dottorato, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.

12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata con le modalità stabilite nel regolamento didattico generale, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a istituzioni italiane o straniere non appartenenti all'Istituzione che eroga il corso provenienti da Istituzioni AFAM. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.

13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Art. 8

Borse di studio

1. Fermo restando il disposto di cui al successivo comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni due con borsa.

2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento didattico generale, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato AFAM e comunque in misura non inferiore al dieci per cento



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.

6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 9

Dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e), che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o Istituzione, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese o Istituzioni convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato di cui al presente articolo riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo e/o della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente articolo, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese o delle Istituzioni culturali;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o delle Istituzioni culturali impegnate in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato di cui al presente articolo, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 10

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Istituzioni AFAM, Università, nonché con Istituzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, di produzione artistica e/o di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che definiscano l'effettiva condivisione delle attività formative, di produzione artistica e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno un'Istituzione AFAM e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno venti borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 11

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, e di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b). Il collegio del dottorato, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale delle Istituzioni AFAM, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.

2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio del dottorato e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse delle Istituzioni, degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.

6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

8. I regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM prevedono, nel collegio del dottorato, una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) è prevista la rappresentanza di almeno un dottorando.

Art. 12

Finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:

- a) fondi propri;
- b) per le Istituzioni statali, fondi del Ministero nell'ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali;
- c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 3;
- d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 13

Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca AFAM

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del presente decreto, in aggiunta ai dati individuati dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come successivamente modificato dal d. lgs. 11 maggio 2018, n. 71, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, congiuntamente all'Anagrafe di cui all'art. 14 del d. m. 14 dicembre 2021, n. 226, che contiene le specifiche informazioni sulle produzioni realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresi i metadati degli elaborati finali del dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle Istituzioni AFAM e devono essere trasmessi periodicamente all'Anagrafe nazionale, e identifica le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Istituzione deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Art. 14

Monitoraggio dell'attuazione

1. Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato AFAM e all'impatto della formazione dottorale AFAM anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA